

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4 SUB-INVESTIMENTO 2.1b

ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto:

Macrointervento:	15
Identificativo:	42
Titolo dell'intervento:	Ripristino viabilità, canali gronda e versante
Importo finanziamento:	€ 251.000,00
CUP:	J67H22000790001

TRA

la **Regione Lombardia** – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (C.F. 80050050154 - P.IVA 12874720159), rappresentata dal Direttore Vicario dr. Roberto Cerretti, con sede legale a Milano, Piazza Città di Lombardia n.1 (di seguito “Regione” o anche “Amministrazione attuatrice”),

E

l'Ente Attuatore - **COMUNE DI CAVARGNA** - C.F./P.IVA 00709660138 - rappresentato dal Sindaco, sig. Ermanno Rumi, in qualità di legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, con sede legale in:
Piazza XXV Aprile, 5
22010 Cavargna CO (di seguito “Soggetto attuatore”),

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n.1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n.1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013,

- n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;
 - il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
 - il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;
 - l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n.178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do no significant harm"*) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;
 - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *"Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP"*;

VISTI, altresì:

- il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n.156, recante *"Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale"*;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante *"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"* ed in particolare l'articolo 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile, e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante: *"Codice della protezione civile"* ed in particolare l'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale all'Ing. Fabrizio Curcio è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n.400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.520;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le amministrazioni centrali di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le unità di missione, ai sensi dell'art.1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
- il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito anche *"Amministrazione Centrale"*), in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale sono state suddivise le risorse di titolarità del Dipartimento della protezione civile in 400 milioni di euro per i *"progetti in essere"*, e 800 milioni di euro per i *"nuovi interventi"*;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, recante *"Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico"*;

VISTE le note del 9 e 25 novembre 2021, con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato indicazioni operative finalizzate alla trasmissione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Piani degli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente decreto, suddividendoli tra *"interventi in essere a rendicontazione"* e *"nuovi interventi"*;

VISTA la nota, protocollo n.Z1.2021.0047661 del 03/12/2021, con cui la Regione Lombardia, Direzione Territorio e Protezione Civile ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il piano degli *"interventi in essere a"*

rendicontazione" e il piano dei "nuovi progetti" (articolati per macro-interventi), a seguito dell'istruttoria preliminare svolta per garantire il rispetto dei principi PNRR;

VISTA la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, protocollo n.DPC-DPC_Generale-P-PNRR-0050242 del 03/11/2022, di approvazione del piano dei "nuovi progetti", articolati per macro-interventi;

VISTA la milestone M2C4-12 denominata "*Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici*", raggiunta con successo entro il 31 dicembre 2021 con l'approvazione degli elenchi/piani di intervento di cui ai punti precedenti;

VISTI:

- il target M2C4-13 che prevede il "*Completamento degli interventi di tipo E*" entro il 31 dicembre 2025;
- il target nazionale M2C4-00-ITA-8 che prevede il 100% dell'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di tipo D entro il 30 giugno 2025;
- il target nazionale M2C4-00-ITA-11 che prevede il 100% del completamento degli interventi di tipo D entro il 30 giugno 2026;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";

RILEVATA la necessità di regolamentare l'attuazione del sub-investimento 2.1.b attraverso la sottoscrizione di un Accordo che disciplini le modalità di svolgimento e di gestione, quelle di rendicontazione e controllo, nonché per la gestione contabile dei cd. "*interventi nuovi*";

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";

VISTA la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n.21 recante: "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*" e relativi allegati;

VISTA la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n.32 recante: "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*";

VISTA la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n.33 recante "*Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*";

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n.4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"*;

VISTA la circolare RGS del 21 giugno 2022, n.27 recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR"*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n.28 recante *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative"*;

VISTA la circolare RGS del 26 luglio 2022, n.29 recante *"Circolare delle procedure finanziarie PNRR"*;

VISTA la circolare RGS dell'11 agosto 2022, n.30 recante *"Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 recante *"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, repertorio n.2774 del 21/10/2022 di approvazione dell'elenco di dettaglio dei *"nuovi progetti"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.XI/7565 del 15 dicembre 2022 ad oggetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 – Componente 4 – Sub-Investimento 2.1B, Approvazione dello schema di Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 per la realizzazione del sub-investimento *"Misure per la gestione del rischio di alluvione per la riduzione del rischio idrogeologico"*;

VISTA la nota della Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile protocollo n.Z1.2022.1019804 del 16/12/2022, con la quale, ai sensi dell'articolo 5 del citato DPCM 23 agosto 2022, il Presidente della Regione Lombardia e Commissario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in Lombardia ha chiesto di poter utilizzare la Contabilità Speciale n.5580/139 per la gestione finanziaria del Piano inerente i *"nuovi progetti"*;

DATO ATTO che la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Piano inerente i *"nuovi progetti"* sarà agita dall'Amministrazione attuatrice facendo ricorso alla Struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico in Lombardia, che presenta la necessaria esperienza nella materia;

RITENUTO di poter conseguire le finalità del sub-investimento mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR adottato con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2022, mantenendo in capo all'Amministrazione titolare di interventi PNRR il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva degli interventi;

CONSIDERATO l'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n.567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art.15 della l. 241/1990, ai sensi del quale *"anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione della missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b del PNRR per gli interventi di competenza dell'Amministrazione attuatrice, da assicurare nel rigoroso rispetto delle scadenze prestabilite nel citato Piano, e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione, entro i tempi previsti, della misura che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il sub-investimento è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico;

CONSIDERATO che tra le Amministrazioni Centrale ed Attuatrice è stato sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15, della legge 241/1990 per la realizzazione del sub-investimento 2.1b nell'ambito della missione 2, componente 4 del PNRR;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende

necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le *Parti* come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 *Premesse*

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Fa altresì parte integrante sostanziale della presente Convenzione, quale oggetto della stessa, l'allegata scheda progetto, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 2 *Soggetto attuatore*

1. È individuato quale Soggetto attuatore del progetto:

Identificativo:	15 - 42
Titolo dell'intervento:	Ripristino viabilità, canali gronda e versante
Importo finanziamento:	€ 251.000,00
CUP:	J67H22000790001

il **COMUNE DI CAVARGNA**

Art. 3 *Oggetto*

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le *Parti* per la realizzazione del progetto meglio indicato al precedente articolo 2, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, sub-investimento 2.1b "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*", nonché i rispettivi obblighi per quanto attiene alle procedure di gestione, rendicontazione e pagamento.

Art. 4 *Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione*

1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate nelle modalità ed entro i termini prescritti per la Missione 2, Componente 4, sub-investimento

2.1b, in ottemperanza alle norme nazionali di settore e specifiche del PNRR, secondo i contenuti oggetto dell'Accordo stipulato ai sensi dell'art.15, della legge 241/1990 per la realizzazione del sub-investimento 2.1b tra Regione Lombardia e Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle circolari attuative che saranno da quest'ultimo emanate.

3. Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è quello indicato al precedente articolo 2, comma 1°.

Art.5

Obblighi del Soggetto attuatore

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore si obbliga a:

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n.77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dalla specifica normativa nazionale di attuazione del PNRR, dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Lombardia;
- dare piena attuazione al progetto ammesso a finanziamento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre all'Amministrazione responsabile le eventuali modifiche al progetto;
- garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari che potranno essere adottati dall'Amministrazione Centrale;
- rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Centrale;
- rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP);
- eseguire le attività di controllo amministrativo, contributivo, tributario e contabile sul 100% delle erogazioni, nonché circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, inserita nel sistema informatico ReGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (di seguito sistema informatico ReGIS) ;

- adottare il sistema informatico ReGIS , finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Centrale stessa;
- caricare, sul sistema informativo ReGIS , i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta;
- garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i *milestone* e i *target* della misura ed assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni fornite;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n.108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli delle Amministrazioni Centrali ed Attuatrici, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n.77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108;
- predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Servizio Centrale per il PNRR presso il MEF ovvero dalle Amministrazioni Centrali ed Attuatrici, nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n.2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n.77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108;
- presentare alla Amministrazione Attuatrice, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei *target* e *milestone* del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

- ad inoltrare le richieste di pagamento all'Amministrazione Attuatrice con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle *milestone* e dei *target* associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), ed i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- garantire il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dalle Amministrazioni Centrale e/o Attuatrice;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Amministrazione Attuatrice riceva tutte le informazioni necessarie, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i *milestone* e *target* della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dalle Amministrazioni Centrale e/o Attuatrice, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU* (ad es. utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web, sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dall'Amministrazione Centrale per tutta la durata del progetto;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione Attuatrice sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dall'Amministrazione Centrale in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;
- fornire periodicamente ed almeno ogni sei mesi il cronoprogramma aggiornato dell'attività progettuali, con avvio contestualmente alla firma della presente convenzione;
- individuare e comunicare all'Amministrazione attuatrice, contestualmente alla firma della presente convenzione, un funzionario unico di riferimento per le attività progettuali.

Art. 6

Obblighi in capo all'Amministrazione Attuatrice

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Amministrazione Attuatrice si obbliga a:

- garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo eventualmente trasmesse dall'Amministrazione Centrale e la relativa manualistica da questa prodotta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto legge n.77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n.108;
- informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Amministrazione Attuatrice dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 7

Procedura di rendicontazione della spesa e dei target

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Centrale e comunque con continuità, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dal Servizio Centrale per il PNRR (ReGIS) ed implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

2. Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all'Amministrazione Attuatrice comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai *milestone* e *target* del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere e nella relativa manualistica.

3. Le spese incluse nelle Richieste di pagamento del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche *in loco* da parte delle strutture deputate al controllo delle Amministrazioni Centrale e/o Attuatrice. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui *target* in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Art. 8

Procedura di pagamento al Soggetto attuatore

1. Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche indicate dall'Amministrazione Centrale.

Art. 9

Variazioni del progetto

1. Il Soggetto attuatore, per il tramite dell'Amministrazione Attuatrice, può proporre variazioni della scheda di progetto finanziato, che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'Amministrazione Centrale.

2. Le Amministrazioni Attuatrice e Centrale si riservano la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese eventualmente sostenute dal Soggetto Attuatore relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.

3. Le Amministrazioni Attuatrice e Centrale si riservano comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritengano necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto attuatore. Le modifiche al progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.

Art. 10

Disimpegno delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n.77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Art. 11

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n.2021/241. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalle Amministrazioni Centrale e/o Attuatrice, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 12

Risoluzione di controversie

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 13

Risoluzione per inadempimento

1. Le Amministrazioni Centrale e Attuatrice potranno avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte delle stesse Amministrazioni degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 14

Diritto di recesso

1. L'Amministrazione Attuatrice potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Soggetto attuatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 15

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione Attuatrice dovranno avvenire per posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005; i documenti dovranno altresì essere sottoscritti con firma digitale.

Art. 16

Disposizioni Finali ed efficacia

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

2. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

Per il Soggetto Attuatore
Il Legale Rappresentante
Ermanno Rumi

Per l'Amministrazione attuatrice
Il Dirigente della U.O. Difesa del Suolo e Gestione
Attività Commissariali
Roberto Cerretti

La presente dichiarazione è sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, così come modificato dall'art. 6, comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n.221.